

Verifiche. Da comunicare il bene utilizzato da un socio non persona fisica **Pag.32**

Enti pubblici. Contributi richiesti agli studenti: sono 33 gli atenei «fuorilegge» **Pag.33**

Condominio senza litigi. Sulle distanze per i tubi deroga alle norme del codice **Pag.34**

Professioni. La richiesta della Ue: meno lacci nella mobilità dei titoli **Pag.35**

Martedì 22 Novembre 2011

www.ilsole24ore.com/norme

Diritto dell'economia. La nuova disciplina sul controllo dei sindaci potrà favorire i casi di trasformazione delle Srl

Una spinta al passaggio alla Spa

Meno poteri ispettivi ai soci e azioni di responsabilità decise solo in assemblea

Angelo Busani

La prospettiva del sindaco unico nella "piccola" società per azioni (e cioè di quelle non superiori a un milione di euro di ricavi o di patrimonio netto), e quindi della relativa diminuzione dei costi rispetto all'organo collegiale, rende interessante valutare l'adozione della forma della spa (e quindi di trasformare in spa le srl di minori dimensioni) per "sfuggire" alle inefficienze che derivano dalla disciplina apprestata per le srl.

All'indomani della riforma del 2003, infatti, se da un lato la nuova normativa della srl venne salutata con estremo favore, per aver concesso una notevole autonomia statutaria e per aver grandemente valorizzato la figura del socio nel contesto della vita sociale, d'altro lato ne vennero messi in rilievo anche diversi aspetti di notevole problematicità.

L'aspetto più negativo è senz'altro quello dei poteri ispettivi del singolo socio (che non ha eguali nella spa): ai sensi dell'articolo 2476, comma 2, del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e qualsiasi documento relativo all'amministrazione della società (e quindi libri sociali, fat-

ture, contratti, eccetera). Nello stesso articolo 2476, ma al comma 7, c'è poi la "fastidiosa" previsione (anch'essa tipica della sola srl) secondo cui sono responsabili con gli amministratori i soci di srl che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi vero la società, i soci o i terzi.

Sempre in tema di azione di responsabilità, infine, il comma 3 dell'articolo 2476 dispone che l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in ca-

LE ALTRE POSSIBILITÀ

Ridotti i vincoli sui rimborsi dei finanziamenti dei soci e mano più libera sulle partecipazioni

so di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Nella spa, come noto, l'articolo 2393 del Codice civile subordina l'azione sociale di responsabilità a una decisione in tal senso assunta dall'assemblea dei soci.

Nella disciplina della srl (di cui è assai discussa l'applicazione anche alla spa) vi è poi la norma (l'articolo 2467 del Codice ci-

vile) secondo la quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito; intendendosi per «finanziamenti dei soci a favore della società» quelli, in qualsiasi forma effettuati, che siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Ancora, nella srl non sono permesse talune "manovre" invece consentite nella spa: ad esempio, la srl in nessun caso può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o loro sottoscrizione, mentre nella spa le manovre con le azioni proprie sono, con certi presupposti ed entro certi limiti, consentite; ancora, mentre la spa, a determinate condizioni, può distribuire acconti su dividendi, nella srl è prescritto che «possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La convenienza e le spese

I COSTI DA SOSTENERE

Trasformazione da Srl a Spa con capitale di euro 120.000*.

Valori in euro

Onorario notarile	1.850	Imposta di bollo	156
Imposta di registro	168	Diritto Cciaa	90

(* Necessaria un'assemblea straordinaria)

I MAGGIORI INCONVENIENTI DI GOVERNANCE NELLA SRL

1	Responsabilità del socio di Srl che ha autorizzato operazioni dannose	4	Limiti alla restituzione del finanziamento soci
2	Azione di responsabilità promuovibile da ogni socio	5	Impossibilità di acquisto di quote proprie
3	Diritto di informazione del singolo socio	6	Impossibilità di distribuire acconti di dividendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A confronto. I sistemi di tassazione

Il regime della trasparenza unico spartiacque fiscale

Luca Gaiani

Tra Srl e Spa il fisco non fa differenze. Le regole previste dal Testo unico per i due tipi di società sono sostanzialmente coincidenti, sicché un'eventuale trasformazione non genera né oneri né benefici. In presenza di soci persone fisiche, il regime di trasparenza è però ammesso solo per la società non azionaria.

La scelta del tipo di società, tra Srl e Spa, non è generalmente soggetta a variabili fiscali. Sia le società a responsabilità limitata sia quelle per azioni sono soggette all'imposta sul reddito delle società con l'aliquota ordinaria del 27,5 per cento. Anche i cri-

teri di determinazione del reddito, individuati dagli articoli 72 e seguenti del Testo unico, sono perfettamente identici.

Le Srl e le Spa devono obbligatoriamente adottare la contabilità ordinaria indipendentemente dalla dimensione (articolo 14 del Dpr 600/73) e quantificano l'imponibile partendo dal risultato di bilancio redatto secondo

LA CONSEGUENZA

Vantaggi maggiori per chi mette sistematicamente in distribuzione gli utili conseguiti

criteri del Codice civile. Sia le società a responsabilità limitata sia le società per azioni, ad esempio, applicano le regole del Rol per la deduzione degli oneri finanziari (non previste invece per Snc e Sas) e tassano i dividendi incassati e le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni limitatamente al 5% dell'importo conseguito (anche in questo caso differenziandosi dalle società personali).

Identico è, inoltre, il regime degli utili che le società di capitali (azionarie e non) distribuiscono ai propri soci. I dividendi di Srl e Spa, cioè, scontano le imposte in capo al percettore a seconda della percentuale posseduta,

ma senza distinzione se si tratta di una partecipazione azionaria o non azionaria.

La coincidenza di regimi ai fini delle imposte sui redditi è tale da rendere di fatto irrilevante in termini fiscali la trasformazione operata ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile. L'articolo 170 del Tuir non richiede in questi casi la redazione di alcun bilancio infrannuale, né la presentazione di dichiarazioni fiscali.

Talune particolarità nel regime delle due società si hanno invece con riguardo ai criteri di tassazione intersoggettiva previsti dal Testo unico. Se per il consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti), nulla cambia a operare con una Srl oppure con una Spa, diverse sono invece le possibilità in presenza di trasparenza.

L'articolo 116 del Tuir consente di optare per la tassazione in capo ai sociali società a respon-

sabilità limitata (e dunque non alle Spa) che hanno una compagine sociale composta solo da persone fisiche in numero non superiore a 10 e ricavi entro le soglie degli studi di settore. Questo regime, che viene meno laddove la Srl si trasformi in società azionaria, risulta particolarmente vantaggioso per le società che pongono sistematicamente in distribuzione gli utili conseguiti. In questo caso, infatti, il socio tassa per trasparenza il reddito della società e non deve corrispondere alcuna ulteriore imposta al momento dell'incasso del dividendo. In mancanza di trasparenza, invece, l'utile, dopo aver scontato l'Ires del 27,5%, sarà soggetto al momento della percezione a un conguaglio di tassazione sul socio: Irpef sul 49,72% per le partecipazioni qualificate o ritenuta secca del 12,5% (20% dal 2012) per le quote non qualificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importi non dovuti I vantaggi anche sul piano contributivo

Relativamente agli aspetti previdenziali degli amministratori delle società di capitali, sia per le srl che per le spa, il compenso è soggetto al versamento dei contributi Inps alla gestione separata. Dal 1997, i soci lavoratori (amministratori o meno) delle srl, esercenti attività commerciali di qualunque tipo (dettaglio, ingrosso, servizi, ecc.), sono obbligati ad iscriversi alla gestione Inps commercianti e a versare personalmente i relativi contributi. La norma fa riferimento solo ai soci di srl e non a quelli delle società per azioni o in accomandita per azioni, i quali non sono iscrivibili alla gestione Inps commercianti.

Relativamente a questo aspetto, fino alla fine di quest'anno, non conviene trasformare in spa una srl non obbligata al collegio sindacale, in quanto il costo di quest'ultimo (composto da tre sindaci), spesso supera il risparmio dei contributi Inps che i soci avrebbero. Dal prossimo anno, invece, molte srl obbligate ad avere un solo sindaco («ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro»), potranno valutare se trasformarsi in spa, eliminando l'obbligo, in capo ai soci lavoratori ed amministratori, di versare i contributi Inps commercianti e mantenendo il costo del sindaco.

Anche quelle non obbligate al collegio sindacale e con «ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro», potranno valutare se trasformarsi, non facendo più versare i contributi Inps commercianti ai soci lavoratori ed amministratori ed aggiungendo il costo del sindaco unico. Va considerato, comunque, che nei calcoli di convenienza, il compenso del sindaco (organo di controllo) o i contributi versati all'Inps (a titolo pensionistico) non devono essere considerati solo come costi.

L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrate. Provvedimento direttoriale

Con il leasing lo spesometro va a fine gennaio

Antonio Criscione

MILANO

Aumenta il numero dei soggetti che devono fare la comunicazione del leasing, che però "riassorbe", per costoro, quella dello spesometro. La segnalazione nel suo complesso, inoltre, slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Con il provvedimento pubblicato ieri dal direttore dell'agenzia delle Entrate e che porta, appunto, la data del 21 novembre viene esteso l'obbligo della comunicazione di leasing agli «operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili».

Dal momento che la comunicazione per lo spesometro viene riassorbita in quella per il leasing (che permette all'amministrazione di conoscere più dati) i soggetti che la inoltrano avranno un mese in più e non saranno tenuti all'invio entro il 31 dicembre prossimo. Data che invece resta fissata (con lo slittamento al 2 gennaio, dato che si tratta di un sabato) per le comunicazioni a cui sono tenuti gli altri soggetti.

Le comunicazioni relative al leasing o al noleggio non sono soggette ai limiti di importi previsti dallo spesometro, mentre questi stessi valgono nel caso di altre operazioni effettuate dagli stessi soggetti. I limiti, in questo caso, sono quelli di 25 mila euro per il 2010 e di 30 mila a partire dal 2011.

Gli interessati avranno il vantaggio di fare un'unica comunicazione, senza duplicazione sulla base del principio che i dati previsti per lo spesometro vanno segnalati solo se non sono già per altre vie in possesso dell'amministrazione finanziaria. Però per quest'ultima c'è l'indubbio vantaggio che per i contratti di locazione e leasing, rispetto alle comunicazioni "secche" dello spesometro, il tracciato allegato al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate prevede l'invio di molte più informazioni di quelle previste per lo spesometro, ma essenziali al fine di valutare le operazioni anche ai fini della ricostruzione della capacità reddituale del contribuente, attraverso il reddito.

In pratica infatti il tracciato chiede anche dati relativi ad eventuali garanti e ai beneficiari dell'operazione. Non solo

quindi l'operazione, ma una analitica descrizione dei soggetti a vario titolo in essa coinvolti. Si tratta di una semplificazione importante che era stata annunciata già dalle Entrate in un convegno svoltosi lo scorso mese a Milano (si veda Il Sole 24 Ore del 20 ottobre scorso). Rispetto al convegno svoltosi a Milano il 19 ottobre però il provvedimento non chiarisce ancora (probabilmente ciò avverrà per via interpretativa) la questione sulla segnalazione o meno degli immobili in locazione non finanziaria.

Il provvedimento prevede poi anche che «Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, già destinatari del questionario ex articolo 32 primo comma, n. 4 e n. 8 del Dpr 600 del 1973 che non abbiano ancora risposto e che intendano provvedere alla trasmissione tardiva dei dati, nonché coloro che non abbiano ricevuto il suddetto questionario, compresi gli operatori commerciali indicati al punto 1.1, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010». La comunicazione quindi permette una complessiva chiusura della partita comunicazione all'agenzia delle Entrate delle comunicazioni rispetto al leasing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti

01 | I SOGGETTI

Aumenta il numero dei soggetti che fa la comunicazione per il leasing e il noleggio: si aggiungono infatti gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili

02 | LA COMUNICAZIONE

Chi fa la comunicazione del leasing non farà separatamente quella dello spesometro, perché i dati sono ricompresi nell'unico tracciato per l'invio

03 | LA SCADENZA

La comunicazione per lo spesometro slitta per i soggetti interessati dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012

AZIENDE



Se nella vita non scegli ad occhi chiusi, non farlo in azienda!

Con InfoBusiness, la soluzione di Business Intelligence Zucchetti, potrai **disporre con estrema semplicità e in tempo reale di tutte le informazioni necessarie per monitorare obiettivi, costi, risultati**. La soluzione ideale per prendere le giuste decisioni e migliorare i processi di business.

InfoBusiness è semplicissimo da utilizzare, anche per questo è stato scelto da **oltre 4000 clienti in tutta Italia**.




Non andare alla cieca: fai la scelta giusta!
www.zucchetti.it/infobusiness
 market@zucchetti.it - Tel. 0371. 594 2444